

**CAPO I – Costituzione e scopo associativo**

**Art. 1. – Costituzione**

E' costituita l'Associazione "I Nuovi Gàruli". La sede legale è eletta presso Ne, 16040, via Botasi 13 ma potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali anche altrove, in tutto il territorio italiano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

**Art. 2. – Scopo Associativo**

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- valorizzare e promuovere il patrimonio etnoantropologico ed il paesaggio rurale;
- tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio ambientale, naturalistico, archeologico, archeologico-industriale, geologico, mineralogico, minerario;
- promuovere le eccellenze eno-gastronomiche e le tecniche di cottura tradizionali;
- promuovere le buone pratiche agro-silvo-pastorali;
- creare e proporre occasioni di incontro sociale e di discussione, di divulgazione scientifica e di sensibilizzazione delle comunità locali.

**Art. 3. – Attività Sociale**

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali quali convegni, conferenze, seminari, proiezioni, mostre fotografiche;
- organizzare eventi sportivi, sagre, feste e manifestazioni ivi comprese quelle destinate a raccolta fondi o a campagna di sensibilizzazione;
- attività di studio, recupero, tutela, valorizzazione e promozione:
  - del patrimonio ambientale e naturalistico ivi comprese attività di recupero della rete sentieristica, di elaborazione e promozione di percorsi turistici, di cura del patrimonio boschivo;
  - del patrimonio storico ed etnoantropologico ed in particolar modo relative al recupero e valorizzazione dei fabbricati rurali, alla conservazione e promozione delle tradizioni, al recupero ed alla diffusione dei mestieri, alla conservazione e diffusione del dialetto genovese, alla promozione delle eccellenze eno-gastronomiche e delle tecniche di cottura tradizionali;
  - del patrimonio geologico, mineralogico e minerario;
  - del patrimonio archeologico ed archeologico-industriale;
- attività e laboratori a carattere educativo, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici del comprensorio od altri enti che ne condividano le finalità;
- gestione di strutture ricettive e museali, ivi compresi gli ecomusei;

- attività editoriale quali pubblicazione di bollettini, atti di convegni, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, giornali, prodotti audio-visivi, ristampe di testi e pubblicazioni.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà stipulare contratti di lavoro con i propri Soci, nonché assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione, offrire servizi di consulenza su temi attinenti lo scopo associativo.

## **CAPO II – Soci**

### **Art. 4. – Soci**

L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci possono essere:

- **fondatori:** sono i Soci che hanno fisicamente sottoscritto l'atto costitutivo; hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari;
- **ordinari:** persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

Le quote sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorre dalla data di versamento della quota associativa, successiva all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo e non oltre i quindici giorni da quest'ultima; il rinnovo avviene tramite versamento della quota associativa entro il 31 Gennaio.

La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Ai Soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Non è ammessa la temporaneità del rapporto associativo.

### **Art. 5 – Ammissione dei soci**

L'ammissione dei Soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal regolamento interno, dal Consiglio Direttivo.

In caso di respingimento della domanda, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei Soci il cui pronunciamento è inappellabile.

Per i Soci minorenni la domanda di ammissione deve essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale, genitore, parente o tutore legale, il quale assume contestualmente ogni responsabilità civile e penale per i minorenni rappresentati nei confronti dell'Associazione. I Soci minorenni non hanno diritto di voto.

### **Art. 6 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di Socio si perderà qualora venissero a mancare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5, per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per esclusione,

con provvedimento a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa o che costituiscano ostacolo al buon andamento del Sodalizio, nonché offendano il decoro o l'onore dei singoli Soci e degli amministratori, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. I Soci sanzionati con l'esclusione possono, entro i sei mesi dalla ricevuta comunicazione, ricorrere contro tale provvedimento appellandosi all'Assemblea dei Soci che giudicherà a maggioranza con esito inappellabile.

**Art. 7. – Obblighi dei soci**

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

**Art. 8. – Diritto di voto**

Hanno diritto di voto tutti i Soci fondatori e ordinari maggiorenni in regola con la quota associativa e con gli eventuali contributi straordinari validamente stabiliti dall'Assemblea in data antecedente la richiesta manifestazione di voto.

**CAPO III – Organi dell'Associazione**

**Art. 9. – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

E' eleggibile ogni Socio fondatore e ordinario maggiorenne, in regola con il versamento della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari validamente stabiliti in data antecedente la richiesta manifestazione di voto, che sia associato da almeno tre anni, abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che, oltre a quanto previsto all'Art.5, non sia incorso nei provvedimenti o sanzioni di cui all'Art.7.

**Art. 10. – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota di partecipazione. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

**Art.11. – Convocazione e Deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale, per l'eventuale rinnovo

delle cariche sociali e per presentare il bilancio presuntivo dell'anno in corso. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei Soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea con avviso pubblico affisso all'albo della sede o sulla bacheca del sito web ufficiale o secondo le modalità previste dal regolamento interno. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede, o sulla bacheca del sito web ufficiale o secondo le modalità previste dal regolamento interno. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico finanziario, gli Amministratori non hanno voto.

**Art. 12. – Forma di votazione dell'Assemblea**

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

**Art. 13. – Compiti dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge i membri del Consiglio direttivo;
- approva il rendiconto economico finanziario annuale ed il bilancio presuntivo annuale;
- approva il regolamento interno;
- delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 14. – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei Soci. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti tre membri.

Internamente al Consiglio Direttivo sono elette le cariche di Presidente e di Vice-Presidente; il Presidente nomina dunque il Tesoriere, il Segretario ed il Consigliere.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

**Art. 15. – *Compiti del Consiglio Direttivo***

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Si riunisce ordinariamente una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario annuale. Può inoltre riunirsi su richiesta motivata di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o da richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei Soci. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il rendiconto economico finanziario annuale che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio presuntivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione o sulla bacheca del sito web ufficiale o secondo le modalità previste dal regolamento interno.

**Art. 16. – *Presidente dell'Associazione***

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica 3 anni; è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente; in caso di impossibilità di quest'ultimo è sostituito da suo delegato.

**Art. 17. – *Vice-Presidente***

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

**Art. 18. – *Segretario***

Il Segretario ha in consegna l'archivio e i libri del Consiglio Direttivo e delle adunanze, redige i verbali, cura la tenuta del libro dei Soci, comunica loro le deliberazioni del Consiglio, sbriga la corrispondenza. Il segretario ha il dovere di vigilare sul buon andamento dell'Associazione. Egli può scegliere, previo consenso del Presidente, un Consigliere che lo coadiuvi e ne faccia le veci in sua assenza.

**Art. 19. – Tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della cassa sociale, provvede alla riscossione di tutte le entrate e ai pagamenti in base ai mandati firmati dal Presidente, riferendo periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione di cassa. Rientrano, inoltre, nei compiti del Tesoriere:

- la compilazione dei bilanci/rendiconti;
- l'aggiornamento dell'inventario del patrimonio sociale;
- l'emissione di mandati per le spese e gli incassi a firma del Presidente;
- i pagamenti e gli incassi derivanti dall'attività dell'Associazione;
- di proporre al Consiglio Direttivo, su precisa indicazione dei suoi membri, l'acquisto di quanto occorra per l'Associazione, curando che ogni singola spesa rientri negli stanziamenti del bilancio preventivo;
- riferire periodicamente al Consiglio Direttivo la situazione economica e patrimoniale.

Il Consiglio Direttivo stabilirà la somma massima per la quale egli sarà esonerato dal redigere la preventiva autorizzazione di spesa.

**CAPO IV – Patrimonio Associativo**

**Art. 20. – Risorse Economiche**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo ;
- contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea dei Soci che ne determina l'ammontare;
- erogazioni liberali, donazioni e lasciti, accettati dall'Assemblea dei Soci che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
- beni, immobili e mobili;
- ogni altro provento materiale o finanziario conseguito a fronte di attività istituzionali o commerciali intraprese a seguito di deliberazione dell'Assemblea in attuazione degli scopi associativi o ad integrazione delle risorse ritenute necessarie al loro miglior conseguimento.

**Art. 21. – Distribuzione di Utili**

E' vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve, in favore di amministratori, Soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 22. – Gestione Contabile**

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere rendiconto economico finanziario annuale ed il bilancio presuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**CAPO V – Norme Finali e Generali**

**Art. 23. – Modifiche Statutarie**

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le aggiunte o le modifiche siano approvate a maggioranza dall'assemblea straordinaria.

**Art. 24. – Scioglimento**

Lo scioglimento avviene per delibera dei tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'eventuale patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci a scopi di utilità generale o in beneficenza o ad altre associazioni aventi finalità analoghe.

**Art. 25. – Regolamento interno**

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, specifiche inerenti le modalità di voto e di ammissione/esclusione dei soci, costituzione a fini organizzativi di commissioni, consulte o comitati interni, potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

**Art. 26. – Rinvio**

Per quanto sopra non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.